



FEDERAZIONE ITALIANA
EDITORI GIORNALI

COMUNICATO STAMPA

RASSEGNE STAMPA. IL TAR LAZIO CONFERMA AGCOM: NON RIPRODUCIBILI ARTICOLI A RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma, 12 aprile 2021 – “Esprimo grande apprezzamento per la sentenza del TAR Lazio in materia di rassegne stampa che conferma, tra l’altro, la legittimità della FIEG ad agire a tutela degli interessi dei propri associati nel contrasto alle violazioni del diritto d’autore”.

Lo ha dichiarato il Presidente della Federazione Italiana Editori Giornali, Andrea Riffeser Monti, in merito alla pronuncia con la quale il TAR Lazio ha definitivamente respinto il ricorso presentato dalla società di media monitoring Eco della Stampa contro la delibera Agcom che vietava di utilizzare nelle rassegne stampa articoli di giornale oggetto di espressa riserva.

Nel ribadire la legittimità del potere attribuito all’Agcom dal Regolamento a tutela del diritto d’autore online e la legittimazione ad agire della FIEG, il giudice amministrativo ha confermato la tesi per cui gli articoli sottoposti a riproduzione riservata non sono liberamente riproducibili senza il consenso dell’Editore, titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica, il quale può, pertanto, subordinarne l’utilizzo al pagamento di una licenza. La rassegna stampa fatta come la fa la ricorrente – aggiunge il Tar – ossia con la riproduzione integrale di articoli e di pagine di giornali, e senza l’autorizzazione del titolare del diritto esclusivo alla riproduzione, è pertanto illegittima.

La sentenza pubblicata oggi consolida il percorso di collaborazione avviato da Editori e agenzie di media monitoring nell’ambito del Repertorio Promopress, al quale aderisce oggi oltre il 90% degli operatori del mercato delle rassegne stampa.